

TRIBUNALE MARSALA



CARTA DEI SERVIZI



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Ministero della Giustizia



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

TRIBUNALE
MARSALA

CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei Servizi è stata stampata nel giugno 2014.

INDICE

1. INTRODUZIONE	9
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	9
1.2 L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	9
2. IL TRIBUNALE DI MARSALA	11
2.1 FUNZIONI	11
2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA	11
2.3 DOVE SI TROVA E COME RAGGIUNGERCI	13
3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE	15
3.1 AREA CIVILE	15
3.1.1 Iscrizione a ruolo	15
3.1.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile	16
3.1.3 Deposito atti	18
3.1.4 Richiesta rilascio copie (atti, sentenze, decreti ingiuntivi, ecc.)	18
3.1.5 Richiesta/rilascio certificati	19
3.1.6 Richiesta informazioni sullo stato del procedimento	20
3.2 AREA CIVILE - EREDITÀ E SUCCESSIONI	20
3.2.1 Accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario	20
3.2.2 Rinuncia all'eredità	22
3.2.3 Eredità giacente: nomina del curatore	24
3.2.4 Inventario	25
3.2.5 Certificato di eredità	26
3.2.6 Apposizione dei sigilli su beni ereditati	27
3.2.7 Nomina Pubblico Ufficiale per Inventario	29
3.2.8 Accettazione incarico di esecutore testamentario	29
3.3 AREA CIVILE - FAMIGLIA	30
3.3.1 Separazione consensuale	30

3.3.2	Divorzio congiunto	32
3.3.3	La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.	33
3.3.4	Adozione di una persona maggiorenne	34
3.3.5	Separazione Giudiziale	36
3.3.6	Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli	38
3.3.7	Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi	39
3.3.8	Legittimazione dei figli	40
3.3.9	Divorzio giudiziale	41
3.3.10	Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato	42
3.4	AREA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE	43
3.4.1	Ordine di protezione contro gli abusi familiari.	43
3.4.2	Interdizione e Inabilitazione	44
3.4.3	Amministrazione di sostegno	45
3.4.4	Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per minori o per persone con figli minori.	46
3.4.5	Procedimenti relativi agli atti dello stato civile	47
	3.4.5.1 Correzione degli atti di stato civile	47
3.4.6	Tutele	48
3.4.7	Atti di straordinaria amministrazione in favore di un minore	49
3.4.8	Autorizzazioni del Giudice Tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire	50
3.4.9	Dichiarazione di assenza	51
3.4.10	Dichiarazione di morte presunta	52
3.4.11	Autorizzazioni del Giudice Tutelare (relative) a minori	53
3.4.12	Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio	54
3.5	AREA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI	55
3.5.1	Conversione del pignoramento (Immobiliare)	55
3.5.2	Istanza di vendita	55
3.5.3	Istanza di sospensione concordata (Immobiliare)	56
3.5.4	Intervento di creditori	57
3.5.5	Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive immobiliari	57

3.5.6	Espropriazione mobiliare presso il debitore	58
3.5.7	Espropriazione presso terzi	59
3.5.8	Esecuzioni in forma specifica	60
3.5.9	Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto.	60
3.5.10	Procedimento di riscossione speciale	61
3.5.11	Conversione del pignoramento (Mobiliare)	62
3.5.12	Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive mobiliari	62
3.5.13	Espropriazione di beni immobiliari.	63
3.5.14	Istanza di sospensione concordata (Mobiliare)	64
3.6	AREA CIVILE - FALLIMENTI	65
3.6.1	Istanza di fallimento	65
3.6.2	Istanza di ammissione al passivo	66
3.6.3	Certificato pendenza procedure concorsuali	67
3.6.4	Concordato preventivo	67
3.6.5	Certificato di assenza di procedure fallimentari	68
3.6.6	Accordo di ristrutturazione dei debiti.	69
3.6.7	Esdebitazione del fallito	70
3.6.8	Ammissione tardiva dei crediti	70
3.7	AREA CIVILE - TITOLI DI CREDITO	71
3.7.1	Ammortamento della cambiale - smarrita, sottratta o distrutta.	71
3.7.2	Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio - smarriti, sottratti o distrutti.	73
3.7.3	Ammortamento di assegni - smarriti, sottratti o distrutti	74
3.7.4	Riabilitazione del protestato	76
3.7.5	Istanza di riabilitazione a seguito di protesti	77
3.8	AREA PENALE.	78
3.8.1	Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei Magistrati	78
3.8.2	Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali	79
3.8.3	Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni.	79
3.8.4	Richiesta di permesso di colloquio in carcere.	80

3.8.5	Impugnazioni di sentenza dibattimentali e del G.I.P.	80
3.8.6	Richieste al Giudice di esecuzione (ex art.665 c.p.p. e seguenti)	81
3.8.7	Richiesta liquidazione onorari ausiliari del Giudice (professionisti, tecnici, etc).	82
3.8.8	Consultazione atti e fascicoli	82
3.8.9	Opposizione al decreto penale	83
3.8.10	Pagamento del decreto penale	83
3.8.11	Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale	84
3.9	AREA AMMINISTRATIVA	86
3.9.1	Iscrizioni all'albo dei C.T.U. e dei periti	86
3.9.2	Asseverazione	87
3.9.3	Atto di notorietà	88
3.9.4	Iscrizione al registro Stampa	89
3.9.5	Emissione ordini di pagamento testimoni, Giudici popolari e Giudici Onorari di Tribunale	91
3.9.6	Rilascio certificazioni fiscali	91
3.9.7	Richiesta/rilascio informazioni relative al titolo e sua corrispondenza con i dati riportati sulle cartelle esattoriali.	92
3.9.8	Registrazione delle vendite con riserva di proprietà	92

ALLEGATI

	Tabella del contributo unificato	93
	Tabella dei diritti di copia	101
	Glossario	103

1. INTRODUZIONE

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi descrive le modalità di erogazione dei servizi del Tribunale di Marsala allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione una modulistica e uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti.

È uno strumento di dialogo e costituisce un importante elemento di trasparenza e informazione, sintetica ma completa, per orientare il cittadino-utente nelle numerose attività e nei servizi offerti dall'Ufficio, al fine di contribuire a creare i presupposti per un rapporto più disteso e più sereno che favorisca, altresì, la crescita e l'efficienza del servizio Giustizia.

La Carta dei Servizi è un vero e proprio patto tra l'Amministrazione e i cittadini-utenti, i quali vengono preventivamente informati sugli standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni rese e sui comportamenti adottati dagli operatori.

La Carta ha quindi lo scopo di fornire un "supporto" all'utente dei servizi del Tribunale consentendogli così di avere informazioni aggiornate sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente agli Uffici. Inoltre, attraverso la Carta, l'Ufficio individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e impegnandosi, dunque, a rispettare determinati livelli qualitativi e quantitativi.

1.2 L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita non solo per mettere in evidenza i ruoli e le competenze che sono di pertinenza del personale dell'Ufficio Giudiziario, ma anche per dare una visione complessiva e dettagliata dei servizi che concretamente il Tribunale di Marsala offre agli utenti.

Nella prima parte, vengono spiegate in termini essenziali le funzioni e l'organizzazione del Tribunale di Marsala inteso come istituzione.

Nella seconda parte vengono fornite informazioni sui servizi erogati al pubblico dal Tribunale con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentarne richiesta e degli eventuali costi da so-

1. INTRODUZIONE | L'ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

stenero. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente all'ottenimento delle informazioni desiderate.

Ogni scheda riporterà informazioni utili come di seguito riportate.

- **COS'È**
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO**
gli utenti che possono richiedere il servizio
- **DOVE SI RICHIEDE**
l'ufficio competente
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI**
le procedure da seguire e i documenti richiesti per accedere al servizio
- **COSTI**
eventuali costi (se previsti da normativa)

Ove possibile le informazioni sono state integrate con l'indicazione delle tempistiche per l'evasione dei servizi richiesti.

2. IL TRIBUNALE di Marsala

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente, in primo grado, per le cause civili e penali per le materie stabilite dalla legge e, in secondo grado, per le cause definite dal Giudice di Pace. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata Circondario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice (Giudice unico), oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre Giudici (un presidente e due Giudici a latere).

2.1 FUNZIONI

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo. L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare, al caso concreto. Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati) - il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore, nonché da Giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace;
- penale (volte a punire gli autori di reati) - il Tribunale giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace o della Corte d'Assise, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.

2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Tribunale è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa. La titolarità e la rappresentanza legale dell'Ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.


La struttura amministrativa è articolata in cancellerie, unità organizzative con

2. IL TRIBUNALE DI MARSALA | STRUTTURA ORGANIZZATIVA

a capo direttori amministrativi o funzionari giudiziari che svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice.

La direzione del Tribunale è affidata a un Dirigente dello Stato (con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali), responsabile, assieme al Presidente del Tribunale, dell'intero apparato amministrativo dell'Ufficio Giudiziario.

Si riporta di seguito un organigramma che descrive l'articolazione del Tribunale di Marsala.



2.3 DOVE SI TROVA E COME RAGGIUNGERCI


Tribunale di Marsala

Indirizzo: Piazza Paolo Borsellino, n.1, 91025 Marsala (TP)

Recapito telefonico: 0923/ 765111 (centralino)

E-mail: tribunale.marsala@giustizia.it

Sito web: www.tribunalemarsala.it



2. IL TRIBUNALE DI MARSALA | DOVE SI TROVA E COME RAGGIUNGERCI

Dalla Stazione Ferroviaria ubicata in Viale Amerigo Fazio

girare a sinistra in **Ss115/Via Roma**;
girare a destra in **Via Calogero Isgrò**;
continuare in **Piazzetta Sant'Oliva**;
girare a sinistra in **Via Sardegna**;
girare a destra in **Largo Tonino Sansone**;
girare a sinistra in **Piazza Guglielmo Marconi**;
girare a sinistra in **Via Colocasio**;
girare a destra in **Via Francesco Struppa**;
girare a destra in **Via Massimo d'Azeglio/Piazza Paolo Borsellino**.

Dalla Strada Provinciale 21

Partire da **Sp21/Vicolo Stromboli**;
girare a sinistra in **Via Grotta del Toro**;
girare a destra in **Ss115/Via Trapani**;
girare a destra in **Via Alcide De Gasperi**;
girare a sinistra in **Via Carlo Cattaneo/Piazza Paolo Borsellino**.

Dall'aeroporto Trapani Birgi

Partire da **Contrada Birgi**;
alla rotonda prendere la prima uscita verso **Sp21**;
continuare in **Sp21**;
girare a destra in **Sp1/Strada Provinciale di Ragattisi**;
girare a destra in **Sp21/Vicolo Stromboli**;
girare a sinistra in **Via Grotta del Toro**;
girare a destra in **Ss115/Via Trapani**;
girare a destra in **Via Alcide De Gasperi**;
girare a sinistra in **Via Carlo Cattaneo/Piazza Paolo Borsellino**.

Dalla Statale 115 Sud Occidentale Sicula

Partire da **Strada Statale Ss115**;
girare a destra in **Via Alcide De Gasperi**;
girare a sinistra in **Via Carlo Cattaneo/Piazza Paolo Borsellino**.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

3.1 AREA CIVILE

3.1.1 Iscrizione a ruolo

Cos'è	<p>Nel processo civile, l'atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l'invito a comparire che l'attore deve notificare al convenuto per mezzo dell'ufficiale giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il Giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.</p> <p>Per l'iscrizione a ruolo occorre che la parte che si costituisce in giudizio per prima depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un'istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale.</p> <p>Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato Giudice. Al momento dell'iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'interessato, nei procedimenti in primo grado che non richiedono il patrocinio dell'Avvocato.</p> <p>Di norma, per proporre domanda in giudizio o per resistere all'altrui domanda è necessario il patrocinio di un Avvocato.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Contenzioso: Cancelleria Centrale Civile• Cause di lavoro: Ufficio del Registro Generale• Volontaria Giurisdizione: Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Per l'iscrizione a ruolo è necessario presentare:</p> <ul style="list-style-type: none">• nota di iscrizione a ruolo;• atto introduttivo del giudizio;• fascicolo di parte con eventuali documenti allegati.
Tempi	<p>L'iscrizione è contestuale alla presentazione della richiesta di iscrizione</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Per contenzioso e Volontaria Giurisdizione: Contributo Unificato in relazione al valore della causa come da apposita tabella "Contributo Unificato"• Per cause di lavoro: esente• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.1.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile

Cos'è	<p>Per i procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore, chi si trova in condizioni economiche precarie (purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate) e ha i requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un Avvocato a spese dello Stato.</p> <p>Il patrocinio civile a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none">• qualora il richiedente sia assistito da più di un difensore;• nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, a eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Chi può richiederlo	<p>Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentino un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni) nel momento della presentazione della domanda. Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva;• se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (salvo non si tratti di cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi);• siano parte nel processo o intendano adire il Giudice e nono siano stati già condannati nel precedente grado di giudizio (nel quale erano stati ammessi al patrocinio), salvo l'azione del risarcimento del danno nel processo penale. <p>Esclusioni: gli imputati o condannati per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un Avvocato; negli altri giudizi: chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.</p>
Dove si richiede	<p>La richiesta di gratuito patrocinio deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.</p>

<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Con domanda in carta semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita); • depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del Magistrato innanzi al quale pende il procedimento. <p>La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo); • le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; • l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio; • l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. <p>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato. Il Giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.</p> <p>N.B. L'istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 L. 24 luglio 2008, n. 125).</p>
<p>Tempi</p>	<p>Il Consiglio dell'Ordine provvede sulla richiesta entro 10 giorni dal ricevimento.</p>
<p>Costi</p>	<p>La richiesta non ha costi.</p> <p>N.B. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l'Avvocato o il consulente tecnico. L'Avvocato e i consulenti che chiedono l'anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.</p>

3.1.3 Deposito atti

Cos'è	È la procedura prevista per depositare atti e istanze relativi ai procedimenti iscritti.
Chi può richiederlo	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Contenzioso: Cancelleria Civile • Cause di Lavoro: Cancellerie di riferimento del Magistrato • Volontaria Giurisdizione: Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	Il deposito avviene presentando l'atto o l'istanza che si intende depositare in originale e in un numero di copie previste dalle specifiche normative. Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario, è previsto il deposito contestuale dell'atto e degli allegati sia in originale cartaceo sia in formato elettronico.
Tempi	La ricezione dell'atto è contestuale alla presentazione
Costi	Non vi sono spese, se si tratta di atti relativi a procedure per le quali è stato pagato il contributo unificato o che ne sono esenti. È dovuto il pagamento del bollo, secondo le tabelle in allegato, se si tratta di atti relativi a procedure non esenti o non soggette al contributo unificato.

3.1.4 Richiesta rilascio copie (atti, sentenze, decreti ingiuntivi, ecc.)

Cos'è	<p>È la richiesta di ottenere copia di un atto, un verbale, una sentenza, un decreto ingiuntivo o altro provvedimento.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplici (uso ufficio) - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto; • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale; • in forma esecutiva - se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà.
Chi può richiederlo	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.</p> <p>Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.</p> <p>Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata, al Presidente della sezione cui appartiene il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>

Dove si richiede	<p>Presso la Cancelleria civile, lavoro o volontaria giurisdizione che ha in carico il procedimento da cui deve essere estratta la copia.</p> <p>In particolare: per le copie delle sentenze in materia civile ci si deve rivolgere alla Cancelleria competente per la pubblicazione delle Sentenze, per le copie delle sentenze in materia di lavoro presso l'Ufficio Sentenze del lavoro.</p> <p>Per i nuovi procedimenti di contenzioso civile ordinario è previsto il rilascio delle copie dell'atto e degli allegati in formato elettronico.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata l'istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta.</p> <p>In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.</p>
Tempi	<ul style="list-style-type: none"> • Le richieste formulate "con urgenza" sono evase dopo 2 giorni lavorativi • Le richieste ordinarie sono evase dopo 5 giorni lavorativi
Costi	<p>Per il rilascio di una copia semplice, conforme, esecutiva è previsto il pagamento di diritti di cancelleria, come da apposita tabella (vd. Tabella dei Diritti di Copia), determinati in funzione del numero delle pagine dell'atto.</p>

3.1.5 Richiesta/rilascio certificati

Cos'è	È la richiesta per ottenere una attestazione relativa al procedimento
Chi può richiederlo	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse
Dove si richiede	Presso la Cancelleria che ha in carico il procedimento
Come si richiede e documenti necessari	Presentando una richiesta in forma libera o, ove previsto, utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio.
Tempi	<ul style="list-style-type: none"> • Per le richieste "con urgenza" dopo 2 giorni lavorativi • Per le richieste ordinarie dopo 5 giorni lavorativi
Costi	Una marca per diritti di cancelleria pari a € 3,68

3.1.6 Richiesta informazioni sullo stato del procedimento

Cos'è	È la richiesta con la quale è possibile avere informazioni sullo stato del procedimento.
Chi può richiederlo	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse
Dove si richiede	Gli Avvocati accreditati presso il Polisweb possono accedere alle informazioni relative ai procedimenti da loro patrocinati da studio. In mancanza di accreditamento per le informazioni si ci può rivolgere alle cancellerie di riferimento.
Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzando l'apposita smart card per le informazioni tramite Polisweb• Istanza verbale per le richieste in cancelleria
Tempi	La richiesta è evasa contestualmente alla richiesta
Costi	Non sono previsti costi

3.2 AREA CIVILE - EREDITÀ E SUCCESSIONI

3.2.1 Accettazione dell'eredità con il beneficio dell'inventario

Cos'è	<p>L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario.</p> <p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, in questo modo l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.</p> <p>Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore oppure se è stato interdetto o inabilitato, o se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica.</p> <p>L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione.</p>
--------------	--

Chi può richiederlo	Il chiamato all'eredità e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta.
Dove si richiede	Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Marsala, ove si è aperta la successione.</p> <p>La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario, per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (Notaio o cancelliere).</p> <p>Se l'erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l'inventario non è compiuto entro questo termine, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.</p> <p>Se l'erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l'eredità con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l'inventario deve essere redatto entro tre mesi.</p> <p>Se l'interessato non intende presentare la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario presso un Notaio, deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte (in carta libera); • documento di identità valido; • codice fiscale; • copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo); • copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite.
Tempi	La richiesta è recepita contestualmente alla presentazione
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> - due marche da bollo da € 16,00 (una per il verbale di accettazione e una per il ritiro della copia per la trascrizione); - marca da bollo da € 11,06 per diritti di cancelleria (€ 33,18 per il ritiro urgente della copia); - imposta di registro di € 294,00 (€ 200,00 per imposta ipotecaria, € 59,00 di bolli forfettizzati e € 35,00 di tassa ipotecaria) per la trascrizione dell'atto all'Ufficio del Territorio.

3.2.2 Rinuncia all'eredità

Cos'è	<p>Chi non intende accettare un'eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto). Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti e per non dovervi risponderne, in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.</p> <p>La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo a una parte dell'eredità stessa.</p>
Chi può richiederlo	<p>Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati, in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria della Volontaria Giurisdizione</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).</p> <p>In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte (in carta libera);• il certificato ove risulta l'ultima residenza o domicilio del defunto;• il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante;• la copia del codice fiscale del defunto e del richiedente;• la copia autentica dell'eventuale testamento;• la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilite. <p>La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare.</p> <p>La domanda può essere presentata entro:</p> <ul style="list-style-type: none">• tre mesi dal decesso (se si è in possesso di beni ereditari);• dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto (se non si è in possesso dei beni ereditari).

	<p>È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto. È, inoltre, opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l'eredità.</p> <p>È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti.</p> <p>Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare nello stesso giorno il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro (una per ogni rinunciante). La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia.</p> <p>Dopo almeno 10 giorni dall'avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all'originale dell'atto di rinuncia.</p>
<p>Tempi</p>	<p>L'incontro con il Giudice è fissato entro due settimane dal giorno in cui viene richiesto.</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento di: <ul style="list-style-type: none"> - due marche da bollo da € 16,00 (una per la rinuncia e una per il ritiro dell'atto); - imposta di registro di € 200,00 per la registrazione (una per ogni rinunciante), da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23; - Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia); - marca da bollo da € 11,06 per diritti di cancelleria (€ 33,18 se richiesta con urgenza).

3.2.3 Eredità giacente: nomina del curatore

<p>Cos'è</p>	<p>È una procedura che viene avviata nel caso in cui l'eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell'eredità che ha il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento dell'accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato.</p> <p>Il curatore è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d'ufficio</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentato presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo; • certificato di morte del defunto; • codice fiscale del defunto; • libretto di risparmio al portatore intestato all'eredità giacente (nome e cognome del defunto) di € 520,00. <p>Il decreto di nomina del curatore, emesso dal Tribunale in composizione monocratica, è iscritto a cura del cancelliere, nel registro delle successioni. Il curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità; successivamente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità.</p> <p>Entro 30 giorni dall'inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità.</p> <p>Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditati e dei legati.</p> <p>Se qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità. Il curatore cessa dall'incarico al momento dell'accettazione dell'eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell'eredità giacente è soggetto all'imposta di registro.</p>

Tempi	La registrazione della richiesta è contestuale alla presentazione
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione dell'inventario, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23

3.2.4 Inventario

Cos'è	<p>Chi ha diritto alla successione, i creditori e l'esecutore testamentario possono avvalersi della facoltà di fare inventariare i beni del defunto. L'inventario è di regola eseguito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un cancelliere del Tribunale; • un Notaio scelto dal defunto mediante testamento o dal Tribunale. <p>Questi soggetti, una volta nominati, possono procedere a fare l'inventario.</p>
Chi può richiederlo	I creditori, chi ha diritto alla successione o l'esecutore testamentario
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata domanda presso la cancelleria del Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione (è avvenuto il decesso). L'istanza deve contenere l'autocertificazione circa l'esistenza di chiamati alla successione, che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal certificato di morte in carta semplice; • dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente; • dalla nota di iscrizione a ruolo. <p>Il Tribunale in composizione monocratica provvederà emettendo un decreto per autorizzare all'inventario, che di regola è eseguito da un Notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento. Nel caso in cui non sia stato già designato nel testamento del defunto, è il Tribunale a nominare un Pubblico Ufficiale che svolga le operazioni di inventario, che può essere un cancelliere o un Notaio. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al Notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al Notaio scelto dalla stessa parte.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari	Una volta effettuato l'inventario, l'atto è depositato in cancelleria e trasmesso all'Ufficio del Registro per la registrazione (per cui è necessario effettuare il versamento dell'Imposta di Registro).
Tempi	La richiesta è registrata contestualmente alla presentazione
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23• Due marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate dell'inventario A seguito dell'inventario, il Giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti.

3.2.5 Certificato di eredità

Cos'è	Il certificato di eredità (o di legato) è un provvedimento che viene emesso dall'autorità giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per poter intavolare, a nome degli eredi (o legatari), gli immobili caduti in successione.
Chi può richiederlo	Eredi e legatari, nonché i terzi interessati nel caso previsto dall'art. 13-bis R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.</p> <p>Se la successione si è aperta al di fuori dei territori soggetti a regime tavolare, diviene competente il Tribunale ove si trova la maggior parte degli immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.</p> <p>Deve essere presentato un ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Marsala, con la firma degli eredi autenticata necessariamente o da un Notaio o da un Avvocato munito di procura alle liti.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti, che variano a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di morte (in carta libera);• copia autentica della denuncia di successione (in bollo);• copia autentica del testamento (in bollo);

	<ul style="list-style-type: none"> • stato di famiglia storico del defunto con indicazione della parentela (in bollo); • estratto tavolare dell'immobile (se viene richiesto l'accertamento dell'acquisto di un diritto di abitazione a norma dell'art. 540 c. 2 c.c.); • firma degli eredi autenticata da Notaio o Avvocato munito di procura alle liti.
Tempi	Il certificato è rilasciato in giornata
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) • Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

3.2.6 Apposizione dei sigilli su beni ereditati

Cos'è	<p>L'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità.</p> <p>I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • restano incustoditi dopo il decesso di una persona; • sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto. <p>Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato.</p> <p>È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.</p>
Chi può richiederlo	<p>È una richiesta che può essere fatta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecutore testamentario; • gli eredi;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - EREDITÀ E SUCCESSIONI

Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• i creditori;• chi coabitava col defunto;• chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio;• il Pubblico Ministero (d'ufficio, ex art. 754 cod. proc. civ.).
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata l'istanza presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte in carta libera;• la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione;• la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo. <p>Nei Comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal Giudice di Pace. Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione dei sigilli sui beni. All'apposizione dei sigilli procede un funzionario nominato dal Tribunale.</p> <p>Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il Giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni. Delle cose che possono deteriorarsi, il Giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il Giudice nomina un custode. Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell'istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del Giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l'inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del Giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale).</p>
Costi	<p>I costi per la domanda di apposizione di sigilli sono gli stessi della domanda di rimozione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00;• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica;• Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23. Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell'inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario);• Compenso per il custode di € 2,58 al giorno per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione.

3.2.7 Nomina Pubblico Ufficiale per Inventario

Cos'è	In seguito all'accettazione di un'eredità con il beneficio di inventario, al fine di procedere all'inventario dei beni, nel caso in cui non sia stato già designato nel testamento del defunto, entro tre mesi dalla dichiarazione di accettazione deve essere nominato un Pubblico Ufficiale che svolga le operazioni di inventario.
Chi può richiederlo	Gli eredi della persona deceduta; in caso di minori sono previste particolari procedure ai sensi della legge.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Autorità competente: Cancelliere o Notaio• Ufficio Giudiziario: Tribunale o sezione distaccata di Tribunale, competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto
Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• Copia dell'accettazione con beneficio di inventario• Prova del pagamento del Contributo Unificato e delle spese forfetizzate di notifica salvo gli specifici casi di esenzione previsti dalla legge
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato da € 98,00 in marche da bollo• Marca da bollo da € 27,00 per spese forfetizzate di notifica• A seguito dell'inventario, il Giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti• Il verbale di inventario è soggetto all'imposta di bollo e di registro secondo le tariffe previste dalla legge

3.2.8 Accettazione incarico di esecutore testamentario

Cos'è	È l'accettazione espressa di incarico di esecutore testamentario, necessaria affinché l'incarico diventi esecutivo. Chi fa testamento può nominare un esecutore testamentario che assicuri che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (di norma di competenza dell'erede). Tale fattispecie si può verificare per esempio se il testatore non ha fiducia nell'erede, soprattutto quando l'interesse di quest'ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o l'esistenza di obiettive difficoltà dell'esecutore delle volontà del testatore. Occorre che l'esecutore accetti la nomina o la rifiuti con dichiarazione resa in Tribunale.
--------------	---

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Chi può richiederlo	L'esecutore testamentario. È competente il Tribunale del luogo nella cui giurisdizione si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà. Il testatore può nominare anche più di esecutore.</p> <p>All'accettazione occorre allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• autocertificazione data e luogo della morte;• copia conforme del testamento con estremi di registrazione;• codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario. <p>L'accettazione non può essere sottoposta a condizione né a termine.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato da € 98,00 in marche da bollo• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica

3.3 AREA CIVILE - FAMIGLIA

3.3.1 Separazione consensuale

Cos'è	<p>I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli. In particolare i coniugi possono chiedere, se sono d'accordo su ciò:</p> <ul style="list-style-type: none">• di essere autorizzati a vivere separati;• che i figli siano affidati a uno dei due (o a entrambi congiuntamente);• che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;• di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio. <p>Quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p> <p>Quando debbano intervenire trasferimenti immobiliari l'atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. (Occorre che contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato).</p>
--------------	--

	<p>Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all'altro coniuge e all'udienza devono comparire ed essere d'accordo entrambi i coniugi.</p> <p>Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale.</p>
Chi può richiederlo	I coniugi in maniera congiunta, da soli oppure con l'assistenza di un Avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore.
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile
Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale di Marsala (ovvero del Tribunale nel cui territorio ha la residenza o il domicilio almeno uno dei coniugi), con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente.</p> <p>Il ricorso, su carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi (possibilmente seguendo l'ordine sistematico del modello fac-simile che potrà essere ritirato presso l'ufficio), e va presentato alla Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Marsala da entrambi i coniugi muniti di documento d'identità in corso di validità.</p> <p>All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto di matrimonio ,da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato (esente bollo); • stato di famiglia di entrambi i coniugi (esente bollo); • certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo); • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (esente bollo); • nota di iscrizione a ruolo; • non è ammessa l'autocertificazione; • i certificati devono essere rilasciati dal Comune, in originale, e hanno validità di 6 mesi.
Tempi	A partire dal 60° giorno dalla richiesta
Costi	Contributo Unificato di € 43,00

3.3.2 Divorzio congiunto

<p>Cos'è</p>	<p>È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). I coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un Avvocato difensore</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Sezione Civile</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale di Marsala, luogo di residenza o domicilio di almeno uno dei coniugi. La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Marsala.</p> <p>La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del Tribunale che deve pronunciarsi; • le generalità dei coniugi; • l'oggetto della domanda; • l'esposizione dei presupposti su cui si fonda la domanda di divorzio; • l'indicazione dell'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio; • le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori. <p>All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da un terzo munito di procura speciale notarile). L'Avvocato può anche esser uno solo per entrambi i coniugi, posto, in questo caso, che entrambi i coniugi compaiano personalmente in udienza. Se gli Avvocati sono due, invece, uno dei coniugi può esser rappresentato dal proprio Avvocato in udienza.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia integrale o certificato o estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (esente bollo);

	<ul style="list-style-type: none"> • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo); • certificato di residenza storico (dalla data di separazione ad oggi) di entrambi i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre (in Comune) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto; • copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati (esente bollo); • dichiarazione dei redditi (esente bollo); • nota di iscrizione a ruolo. <p>Non sono ammesse autocertificazioni. I certificati hanno validità di 6 mesi.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali, INVIM anche relativamente a eventuali trasferimenti di proprietà (sentenza Corte Costituzionale n. 154/99) • Contributo Unificato di € 43,00

3.3.3 La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Cos'è	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio.
Chi può richiederlo	I coniugi congiuntamente o singolarmente, in ogni caso con l'assistenza di un legale.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve essere presentato con l'assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.</p> <p>Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - FAMIGLIA

Come si richiede e documenti necessari	<p>Anche in questo caso, a seguito dell'istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.</p> <p>Documenti da presentare unitamente al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none">• copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo);• stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo);• nota di iscrizione a ruolo.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 43,00 se relativo a Separazione consensuale• Contributo Unificato di € 98,00 se relativo a Separazione giudiziale

3.3.4 Adozione di una persona maggiorenne

Cos'è	<p>Riguarda l'adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente a instaurare, tra l'adottante e l'adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli.</p> <p>Con il provvedimento di adozione l'adottato:</p> <ul style="list-style-type: none">• assume il cognome dell'adottante, da anteporre al proprio cognome;• acquista il diritto a succedere all'adottante alla pari dei di lui figli legittimi;• ha il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell'adottato;• è anche tenuto a prestare gli alimenti all'adottante. <p>L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisa circostanze eccezionali che lo giustificano), e l'adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>È necessaria l'assistenza di un legale.</p> <p>Per l'adozione ordinaria è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il consenso di chi adotta;• il consenso dell'adottando;• l'assenso dei genitori dell'adottando;

	<ul style="list-style-type: none"> • l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati; • l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). <p>In casi particolari il Tribunale può pronunciare l'adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l'assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile
Come si richiede e documenti necessari	<p>Presentando la domanda alla sede principale del Tribunale di Marsala, luogo in cui si trova la residenza dell'adottando e allegando determinati documenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riferiti all'adottante: <ul style="list-style-type: none"> - domanda al Presidente del Tribunale; - copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita; - certificato di residenza (in bollo); - certificato di matrimonio o di stato libero; - stato di famiglia storico (in bollo). • Riferiti all'adottando: <ul style="list-style-type: none"> - copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita; - certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo); - certificato di matrimonio o di stato libero; - certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.). <p>Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.</p> <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Qualora sia domandata l'adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell'adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).</p>
Tempi	A partire da 90 giorni successivamente al ricevimento dalla richiesta
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica

3.3.5 Separazione Giudiziale

<p>Cos'è</p>	<p>È una procedura che consente la separazione dei coniugi, quando non vi è accordo tra i due sulle condizioni di separazione o quando a richiederlo è uno solo di essi e non si può pertanto giungere a una separazione consensuale.</p> <p>In caso di separazione giudiziale è anche possibile richiedere l'addebito della separazione, cioè l'accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi che discendono dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi e che questa violazione abbia determinato la cessazione del rapporto.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un Avvocato.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Sezione Civile</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La separazione giudiziale presenta le medesime modalità di avvio dell'iter previste per la separazione consensuale.</p> <p>Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza, Comune dei coniugi oppure del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.</p> <p>Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); • certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi). <p>Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici fiscali; • ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all'anno in corso; • contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare; • documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; • estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; • certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).

Il Presidente del Tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione. Se questa non riesce, il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri).

Inoltre, egli nomina un Giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.

La separazione giudiziale termina con una sentenza del Tribunale. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati).

All'atto pratico, la separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge ma incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) producendo conseguenze che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli.

Altri effetti, invece, residuano, ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare e istruire la prole).

Le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale potranno comunque essere modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli. Resta inteso che dato il carattere transitorio della separazione, è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per formalizzare la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Dalla data dell'udienza devono decorrere tre anni per poter richiedere il divorzio.

In assenza di un provvedimento o comunque nel caso in cui i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza fare ricorso a un Giudice, si pone in essere la cosiddetta separazione di fatto. Questa non è necessariamente caratterizzata dalla mancanza di coabitazione, ma sicuramente da un allontanamento sostanziale e da un certo disinteresse per il coniuge.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - FAMIGLIA

Come si richiede e documenti necessari	<p>La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di relazioni extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale. Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive (tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole"), cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi.</p> <p>L'ordinamento giuridico riconosce come separazione legale, unicamente le due forme della separazione giudiziale (fondata sull'intollerabilità della convivenza) e della consensuale (fondata sul consenso dei coniugi). Qualora i coniugi riescano a raggiungere un accordo su tutti gli aspetti della separazione, potranno promuovere un giudizio per separazione consensuale.</p>
Costi	Contributo Unificato di € 98,00

3.3.6 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli

Cos'è	<p>Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio. In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es, datore di lavoro). Inoltre il codice prevede che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.</p>
Chi può richiederlo	<p>Chiunque vi abbia interesse; quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore rispetto ai figli naturali. È competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.</p>
Dove si richiede	Cancelletta Sezione Civile

Come si richiede e documenti necessari	L'atto è introdotto con ricorso
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.3.7 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

Cos'è	<p>La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.</p> <p>Entrano automaticamente in comunione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; • gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio; • gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali. <p>I beni personali sono quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio; • acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione; • di stretto uso personale; • necessari all'esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione); • ottenuti a titolo di risarcimento; • acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio). <p>Per l'amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disgiuntamente ad entrambi i coniugi per l'amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà); • congiuntamente ad entrambi i coniugi per l'amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
Chi può richiederlo	Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell'altro, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile

<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentata apposita istanza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'atto sia necessario per l'interesse della famiglia; • l'atto sia necessario per l'azienda che fa parte della comunione. <p>Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 cod. civ.). In questo caso per ottenere l'annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell'atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione. Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve, su istanza dell'altro coniuge, ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto, se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell'equivalente in base ai valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.3.8 Legittimazione dei figli

<p>Cos'è</p>	<p>La legittimazione permette l'attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio. Essa avviene per successivo matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del Giudice.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>La legittimazione per provvedimento del Giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età.</p> <p>Le altre condizioni da soddisfare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la legittimazione deve corrispondere agli interessi del figlio; • l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio da parte di un genitore; • l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; • il consenso del figlio legittimando se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, salvo il caso in cui il figlio sia già stato riconosciuto.
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La legittimazione per provvedimento del Giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età.</p>

	<p>Le altre condizioni da soddisfare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la legittimazione deve corrispondere agli interessi del figlio; • l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio da parte di un genitore; • l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; • il consenso del figlio legittimando se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, salvo il caso in cui il figlio sia già stato riconosciuto. <p>In quest'ultimo caso la domanda di legittimazione, deve essere sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale e presentata in cancelleria.</p> <p>All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia integrale dell'atto di nascita del genitore legittimante e del figlio legittimando; • stato di famiglia del legittimante; • certificato di stato libero del legittimante o, se questi è sposato, certificato di matrimonio, nonché dichiarazione per atto pubblico da cui risulta l'assenso del coniuge; • se il richiedente è legalmente separato, è necessario allegare il relativo provvedimento di separazione; • certificato di residenza del legittimante; • documenti giustificativi, da cui risulti l'impossibilità o il gravissimo ostacolo alla legittimazione del figlio per susseguente matrimonio. <p>In caso di esito negativo per la richiesta di legittimazione del Tribunale di Marsala può essere presentata una nuova domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • allo stesso Tribunale di Marsala, se esistono nuove prove o si verifica un mutamento della situazione di fatto; • a un altro Tribunale, nel caso in cui il richiedente ha modificato la propria residenza.
<p>Costi</p>	<p>Marca da bollo da € 27,00</p>

3.3.9 Divorzio giudiziale

<p>Cos'è</p>	<p>È la richiesta dei coniugi già separati di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti del matrimonio.</p> <p>Può essere richiesto 3 anni dopo l'avvio della separazione (consensuale o giudiziale), con il presupposto che i due coniugi si trovino completamente d'accordo riguardo le condizioni di divorzio.</p>
---------------------	--

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - FAMIGLIA

Chi può richiederlo	Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge e si instaura una vera e propria lite giudiziale.
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile
Come si richiede e documenti necessari	L'iter del divorzio giudiziale è avviato da uno solo dei coniugi con la presentazione della domanda al Presidente del Tribunale. Quest'ultimo stabilisce la convocazione dell'altro coniuge il quale avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza e la causa prosegue avanti al Giudice istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza. Il procedimento è del tutto uguale a quello per la separazione giudiziale.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.3.10 Ricorso a tutela del coniuge separato o divorziato

Cos'è	Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno.
Chi può richiederlo	Il coniuge avente diritto accompagnato da un Avvocato
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile
Come si richiede e documenti necessari	Il ricorso può essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Tempi	Un anno circa
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato (in base al valore della causa)• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.4 AREA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

3.4.1 Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Cos'è	<p>È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà.</p> <p>L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.</p> <p>In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.</p> <p>Con l'ordine di protezione il Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none">• impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole;• dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente;• prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli);• dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali;• prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza. <p>La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal Giudice.</p>
Chi può richiederlo	La domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare, anche personalmente, ossia senza l'assistenza di un legale.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare l'istanza presso la sede principale del Tribunale di Marsala.</p> <p>Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di residenza e stato di famiglia delle parti (esente bollo);• eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente bollo).
Tempi	Entro 7 giorni dalla richiesta
Costi	Non sono previste spese

3.4.2 Interdizione e Inabilitazione

Cos'è	<p>La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.</p> <p>L'inabilitazione riguarda l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.</p> <p>Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.</p> <p>Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenendo conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.</p>
Chi può richiederlo	Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	Iscrizione a ruolo con obbligatoria presenza del legale, occorre allegare estratto dell'atto di nascita, certificato di residenza e la documentazione medica disponibile.
Costi	Esente da Contributo Unificato

3.4.3 Amministrazione di sostegno

Cos'è	L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica.
Chi può richiederlo	Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.</p> <p>Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), quello di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno.</p> <p>Per questo tipo di procedimento non è richiesta l'assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.</p>
Tempi	La ricezione della richiesta è contestuale alla presentazione. La fissazione dell'udienza è rimessa al Giudice.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• È invece soggetto al pagamento:<ul style="list-style-type: none">- di una marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02);- dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).

3.4.4 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per minori o per persone con figli minori

Cos'è	<p>Chi ha figli minori, per ottenere il rilascio di documento valido per l'espatrio, deve avere l'assenso dell'altro genitore. Se manca l'assenso dell'altro genitore, è possibile rivolgersi al Giudice Tutelare, descrivendo le motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso.</p> <p>Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso.</p>
Chi può richiederlo	Genitori con figli minori
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Marsala o della sezione distaccata competente per territorio in relazione alla residenza del minore.</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un ricorso debitamente compilato e motivato; • la nota di iscrizione a ruolo; • la necessaria documentazione giustificativa (ad es. la sentenza di divorzio o di separazione).
Tempi	La ricezione della richiesta è contestuale alla presentazione
Costi	<p>Ricorso per l'autorizzazione al rilascio del passaporto per genitori di figli minori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato € 98,00; • è soggetto inoltre al pagamento <ul style="list-style-type: none"> - della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); - dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia). <p>Ricorso per l'autorizzazione al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio per il minore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esente dal pagamento del Contributo Unificato; • è invece soggetto al pagamento <ul style="list-style-type: none"> - della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); - dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).

3.4.5 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile

Cos'è	<p>È possibile presentare ricorso presso il Tribunale di Marsala per promuovere la correzione, la ricostituzione, la formazione di un atto omesso o la cancellazione in ipotesi di indebita registrazione.</p> <p>Può inoltre presentare ricorso presso il Tribunale chi intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione o altro adempimento.</p>
Chi può richiederlo	<p>Chi ha necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none">• cancellare o modificare un atto dello stato civile;• ricostruire un atto smarrito o distrutto;• promuovere la formazione di un atto omesso;• opporsi al rifiuto di un ufficiale di stato civile di eseguire le pubblicazioni di matrimonio.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione

3.4.5.1 Correzione degli atti di stato civile

Cos'è	<p>Quando l'ufficiale di stato civile non può d'ufficio provvedere alla correzione di eventuali errori materiali in cui è incorso nella redazione degli atti (ai sensi dell'art. 98 D.P.R. 396/2000), l'interessato può presentare ricorso al Tribunale.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'interessato può presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore e in che senso questo debba essere corretto, allegando idonea documentazione. In particolare possono esser richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none">• la rettifica di un atto dello stato civile;• la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito;• la formazione di un atto omesso;• la cancellazione di un atto indebitamente registrato. <p>Il ricorso può essere presentato anche quando l'ufficiale di stato civile rifiuta di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una dichiarazione, una trascrizione, un'annotazione o altro adempimento.</p> <p>Il ricorso va presentato presso il Tribunale di Marsala, nel cui Circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.</p> <p>Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello stato civile per le successive annotazioni.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso può essere presentato personalmente senza l'assistenza di un legale.</p> <p>Documenti da presentare unitamente al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none">• copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo);• eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta;• nota di iscrizione a ruolo.
Tempi	La ricezione della richiesta è contestuale alla presentazione
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• È richiesta una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica

3.4.6 Tutele

Cos'è	<p>Fino all'età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori. Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore. Un minore può restare senza genitori, perché questi sono entrambi deceduti, oppure perché a seguito di condanna penale o di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni i genitori vengono dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale. Ricevuta la segnalazione, il Giudice Tutelare assume le opportune informazioni e decide chi nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore.</p> <p>Per quanto riguarda l'esercizio della tutela e i compiti del tutore vedere la scheda informativa 3.4.11 sulle autorizzazioni del Giudice Tutelare relative a minori della presente Carta dei Servizi.</p>
Chi può richiederlo	<p>La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell'ufficiale di stato civile.</p> <p>Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	La domanda di apertura della tutela di un minore va presentata direttamente presso la Cancelleria Prima Sezione Civile del Tribunale di Marsala competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Diritti forfettari di notifica € 27,00

3.4.7 Atti di straordinaria amministrazione in favore di un minore

Cos'è	<p>I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione (vendere, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunciare a eredità, accettare donazioni, promuovere giudizi, ecc.) nell'interesse del figlio, se non con l'autorizzazione del Giudice Tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.</p> <p>Se si tratta di minore sottoposto a potestà genitoriale non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare, a eccezione di quelli acquistati mortis causa, finché l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario).</p>
Chi può richiederlo	<p>Il genitore del minore, il curatore dell'inabilitato, il tutore dell'interdetto o del minore e il curatore dell'eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un Avvocato o da un Notaio.</p> <p>È competente il Tribunale del luogo di residenza dell'incapace e, in caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.</p>
Dove si richiede	cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà fanno istanza (generica, di rinuncia, di accettazione beneficiata, di transazione per risarcimento danni) al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, secondo i fac-simile per le diverse necessità.</p> <p>Documenti da allegare a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;• documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;• eventuale testamento;• documentazione sulla passività dell'eredità;• perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare;• atti di causa;• valutazione dell'impresa.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato per il minore, gli interdetti e gli inabilitati• È richiesta una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (salvo il caso di eredità giacente € 98,00)

3.4.8 Autorizzazioni del Giudice Tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire

<p>Cos'è</p>	<p>Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno) deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accettazione o la rinuncia all'eredità; • l'accettazione di donazioni; • la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; • promuovere giudizi; • riscuotere capitali; • effettuare investimenti finanziari. <p>È invece necessaria l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendite; • costituire pegni o ipoteche; • procedere a divisioni; • transazioni.
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno), eventualmente con l'assistenza di un Avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>I ricorsi ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazioni del Giudice Tutelare) e i ricorsi ex art. 375 c.c. (autorizzazione del Tribunale) devono essere presentati presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Marsala (o della sezione distaccata presso il quale risulta aperta la tutela (o la curatela o l'amministrazione di sostegno).</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare un ricorso debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione giustificativa (ad. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare ecc.).</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); - dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).

3.4.9 Dichiarazione di assenza

Cos'è	<p>Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. L'effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.</p> <p>La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio. Divenuta eseguibile la sentenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.</p> <p>Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>È necessario l'intervento di un Avvocato.</p>
Chi può richiederlo	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. È competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• atto di nascita;• stato di famiglia;• certificato di irreperibilità dello scomparso.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Occorre una marca da € 8,00 per i diritti forfettizzati notifica• I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.

3.4.10 Dichiarazione di morte presunta

<p>Cos'è</p>	<p>Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto di nascita; • certificato storico di residenza; • certificato di irreperibilità dello scomparso. <p>È competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione.</p> <p>La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione.</p> <p>La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c); la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.</p> <p>È obbligatorio, inoltre, l'intervento di un Avvocato (art. 82 u.c. c.p.c).</p>

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Occorre una marca da € 27,00 per i diritti forfettizzati di notifica • I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.
--------------	---

3.4.11 Autorizzazioni del Giudice Tutelare (relative) a minori

Cos'è	<p>I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte; • accettare o rinunciare a eredità o legati; • accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra-novennali.
Chi può richiederlo	I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la potestà genitoriale.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Marsala o della sezione distaccata competente per territorio in relazione alla residenza del minore.</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un ricorso debitamente compilato e motivato; • la nota di iscrizione a ruolo; • la necessaria documentazione giustificativa (ad. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare ecc.).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); - dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).

3.4.12 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio

<p>Cos'è</p>	<p>È la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio) in alcuni particolari casi. È necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.</p> <p>I casi per i quali serve l'autorizzazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando a un minore serve il passaporto ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori; • quando il passaporto serve a un genitore con figli minorenni ma non c'è l'assenso dell'altro genitore; • quando il passaporto serve a un genitore con figli minorenni ma che non sia titolare esclusivo della potestà su di essi; • quando il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà.
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chi necessita dell'autorizzazione di cui sopra.</p> <p>Esempio: può richiederlo un genitore che non ha il consenso dell'altro genitore all'espatrio da solo o col figlio minore. Nel secondo caso a decidere sarà il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Si richiede con domanda alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Marsala.</p> <p>Tale domanda va fatta in carta semplice. Ad essa va allegato il verbale di separazione o sentenza di divorzio.</p> <p>L'autorizzazione del Giudice va presentata alla Questura competente per il rilascio del passaporto.</p>
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anticipazioni per spese di notifica (€ 27,00) • Contributo Unificato di € 98,00 • Esente dal pagamento del Contributo Unificato se il documento è rilasciato per il minore

3.5 AREA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

3.5.1 Conversione del pignoramento (Immobiliare)

Cos'è	Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Chi può richiederlo	Il debitore
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Come si richiede e documenti necessari	Con un'istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Marsala unitamente a una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito.
Costi	Esente

3.5.2 Istanza di vendita

Cos'è	È la richiesta, fatta al Giudice dell'esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.). L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.
Chi può richiederlo	Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Marsala. Entro 120 giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• estratto tavolare;• visura catastale;• eventuale decreto tavolare relativo all'annotazione del pignoramento immobiliare;• l'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato (come da tabella allegata e salvo esenzioni)• Marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica

3.5.3 Istanza di sospensione concordata (Immobiliare)

Cos'è	<p>È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.</p>
Chi può richiederlo	<p>I creditori - muniti di titolo esecutivo - o i debitori</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta. Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti con termine all'istante per la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza. La sospensione è disposta una sola volta. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo. Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Marsala con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore).</p>

Costi	Non sono previsti costi
--------------	-------------------------

3.5.4 Intervento di creditori

Cos'è	Con l'intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
Chi può richiederlo	Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'intervento avviene con ricorso da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Marsala prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del credito e del suo titolo; • la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. <p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p> <p>La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.</p>
Costi	Non sono previsti costi

3.5.5 Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive immobiliari

Cos'è	È il certificato attestante che nei confronti di un soggetto non sono e/o sono pendenti, né si sono e/o si sono verificate procedure esecutive immobiliari.
--------------	---

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

Chi può richiederlo	Chi ha interesse a ottenere tale certificazione precisandone i motivi
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
Come si richiede e documenti necessari	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none">• il modulo di richiesta compilato con apposta 1 marca da bollo;• ragioni del credito;• fotocopia del documento di riconoscimento.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Due marche da bollo da € 16,00• Una marca da bollo da € 3,68
Modulistica	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta di certificato di assenza di procedure immobiliari• Richiesta di certificato di pendenza di procedure immobiliari

3.5.6 Espropriazione mobiliare presso il debitore

Cos'è	È un atto compiuto dall'ufficiale giudiziario su richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo. Esso ha per oggetto beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.
Chi può richiederlo	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>Per l'esecuzione forzata su cose mobili è competente il Giudice del luogo dove le cose si trovano. Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Marsala.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, ha tempo ventiquattro ore per il deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente. Una volta depositato il processo verbale relativo al pignoramento, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Al momento del deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, che non può essere presentata se non sono decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore procedente o intervenuto deve allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la nota di iscrizione a ruolo;• il contributo unificato;• la marca da bollo (se dovuta).

	Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all'istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato (come da tabella allegata e salvo esenzioni) • Una marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica • € 37,00 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500,00; € 121,00 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00

3.5.7 Espropriazione presso terzi

Cos'è	È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Chi può richiederlo	Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>Per l'esecuzione presso terzi è competente il Giudice di Marsala, luogo dove risiede il terzo debitore. Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Marsala.</p> <p>Quando l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Entro il giorno prima dell'udienza il creditore precedente deve depositare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolo esecutivo e il precetto; • il Contributo Unificato (se dovuto).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato (come da tabella allegata e salvo esenzioni) • Una marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica • € 37,00 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500,00; € 121,00 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00 <p>N.B. Il contributo unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole o se il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione (art. unico c. 2 L. 2 aprile 1958, n. 319).</p>

3.5.8 Esecuzioni in forma specifica

Cos'è	<p>Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività che ne costituisce lo specifico oggetto.</p> <p>I due tipi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esecuzione per consegna o rilascio - è diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile; • l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare - è diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.
Chi può richiederlo	Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>È l'ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio.</p> <p>Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato come da tabella allegata • Una marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica

3.5.9 Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto

Cos'è	<p>È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell'esecuzione dello sfratto.</p> <p>Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l'inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi.</p>
--------------	---

Chi può richiederlo	Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a €27.000,00 e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati da allegare alla domanda di proroga dell'esecuzione di sfratto.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato (come da tabella allegata e salvo esenzioni) • Una marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica

3.5.10 Procedimento di riscossione speciale

Cos'è	<p>Equitalia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice, è sufficiente che Equitalia ordini, ad esempio, al datore di lavoro di pagare direttamente in suo favore fino al 20% dello stipendio del debitore moroso.</p> <p>Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti) Equitalia deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c.</p> <p>Nel caso, invece, di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Equitalia deve richiedere al Giudice l'autorizzazione a trattene il ricavato dell'asta.</p>
Chi può richiederlo	Il titolare dell'azione è Equitalia
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>Presentando i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota di iscrizione a ruolo relativa all'esecuzione; • cartelle esattoriali.
Costi	Non sono previsti costi

3.5.11 Conversione del pignoramento (Mobiliare)

Cos'è	È un atto con il quale il debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante o ai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese.
Chi può richiederlo	L'importanza di questo istituto consiste nel fatto che l'istanza per la conversione del pignoramento può essere presentata oltre che dal legale del debitore anche dal debitore stesso, senza che esso sia munito di un difensore.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	L'istanza va presentata al Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento. Va allegato l'assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari pari ad almeno un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Costi	La marca da bollo da € 16,00 è richiesta solo qualora il creditore non abbia già provveduto al versamento del Contributo Unificato.

3.5.12 Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive mobiliari

Cos'è	È il certificato che attesta che nei confronti di un soggetto non sono o sono pendenti, né si sono o si sono verificate procedure esecutive mobiliari.
Chi può richiederlo	Chi ha interesse a ottenere tale certificazione precisandone i motivi
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato; • ragioni del credito; • fotocopia del documento di riconoscimento.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00 • Una marca da bollo da € 3,68

3.5.13 Espropriazione di beni immobiliari

Cos'è	<p>È una forma di espropriazione che caratterizza i beni immobili che sono nella disponibilità del debitore.</p> <p>È definito immobile tutto ciò che è incorporato al suolo o unito saldamente e per destinazione permanente alla riva; sono mobili tutti gli altri beni. La vendita può avvenire con incanto oppure senza incanto. La scelta tra queste due procedure è effettuata dal Giudice dell'esecuzione il quale tuttavia è tenuto a disporre la vendita con incanto se la procedura della vendita senza incanto, da lui scelta in precedenza, non ha condotto a un risultato concreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita.</p>
Chi può richiederlo	All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque a eccezione del debitore
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Immobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>Nel caso di vendita senza incanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'offerente deve presentare in cancelleria, personalmente o a mezzo procuratore, in busta chiusa (senza scritte) una dichiarazione contenente quanto previsto nel bando;• in caso di singola offerta, che è vincolante, l'immobile è aggiudicato;• se invece le offerte sono molteplici, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. <p>Nel caso di vendita con incanto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Giudice dell'esecuzione e/o il delegato decide, con provvedimento, l'ora e luogo in cui la vendita dovrà eseguirsi;• i beni sono posti in vendita all'asta nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia, a lotti oppure singolarmente, al prezzo base stabilito dal Giudice dell'Esecuzione;• l'aggiudicatario dei beni deve essere munito di documento d'identità da esibirsi su richiesta del personale.
Costi	<p>Per la nota di iscrizione a ruolo (completata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti nel modulo di tutti i soggetti interessati), che va depositata con l'istanza di vendita:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato come da tabella allegata;• contributo aggiuntivo di € 8,00.

3.5.14 Istanza di sospensione concordata (Mobiliare)

Cos'è	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.
Chi può richiederlo	I creditori - muniti di titolo esecutivo - o i debitori
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p> <p>Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti con termine all'istante per la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza.</p> <p>La sospensione è disposta una sola volta.</p> <p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p> <p>Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Crema con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore).</p>
Costi	Deve essere effettuato il versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34.

3.6 AREA CIVILE - FALLIMENTI

3.6.1 Istanza di fallimento

Cos'è	È un atto con il quale viene richiesto il fallimento di una persona fisica o giuridica.
Chi può richiederlo	L'istanza può essere presentata da: <ul style="list-style-type: none">• uno o più creditori;• il debitore stesso;• il Pubblico Ministero;• l'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza si propone al Tribunale di Marsala, luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.</p> <p>Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l'istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.</p> <p>I documenti da allegare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato C.C.I.A.A. della società (obbligatorio);• eventuale certificato camerale sui protesti;• copia dell'ultimo bilancio oppure una situazione patrimoniale aggiornata;• il titolo (originale o copia autentica) a fondamento del credito (decreto ingiuntivo, cambiali protestate, atto di pignoramento, fatture, ecc.).
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.6.2 Istanza di ammissione al passivo

Cos'è	<p>La fase dell'accertamento del passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p> <p>In questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p>
Chi può richiederlo	Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale che ha dichiarato il fallimento almeno 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore; • la somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; • una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; • l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario). I titoli in originale devono essere depositati in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica; • l'indicazione, ai fini delle successive comunicazioni, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel Circondario ove ha sede il Tribunale. <p>La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p> <p>La richiesta può essere presentata tramite PEC all'indirizzo del Curatore.</p>
Tempi	L'istanza è immediatamente recepita dal Curatore
Costi	Non sono previsti costi

3.6.3 Certificato pendenza procedure concorsuali

Cos'è	Il certificato, rilasciato dalla Cancelleria dei Fallimentare, attesta che il soggetto (persona fisica o giuridica) non si trova in stato di fallimento e non è soggetta ad altra procedura concorsuale.
Chi può richiederlo	La persona che ha necessità di presentare tale certificazione alle banche o ad aziende oppure per partecipare alle gare di appalto.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Come si richiede e documenti necessari	Compilando la richiesta disponibile presso la Cancelleria dei Fallimenti del Tribunale di Marsala. Sul sito del Tribunale di Marsala corredando la richiesta di una fotocopia del documento di identità o della visura camerale se si tratta di persona giuridica.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Due marche da bollo da € 16,00• Una marca da bollo da € 3,68 per diritti di certificazione (per l'urgenza occorre una ulteriore marca da bollo da € 3,68)

3.6.4 Concordato preventivo

Cos'è	Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale. Esso consiste in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 - 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. "Decreto competitività" (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80) e dal c.d. "Decreto correttivo" (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169).
Chi può richiederlo	L'imprenditore che si trova in stato di crisi
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Come si richiede e documenti necessari	La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall'imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Marsala, luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - FALLIMENTI

Come si richiede e documenti necessari	<p>Tale sede si identifica con il luogo dove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none">• una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa compilata da un soggetto riconosciuto;• uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;• l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. <p>Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica

3.6.5 Certificato di assenza di procedure fallimentari

Cos'è	<p>È il certificato attestante che nei confronti di una società/ditta non sono pendenti, né si sono verificate nell'ultimo quinquennio procedure fallimentari o concorsuali.</p>
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• Il rappresentante legale della società• Il titolare della Ditta individuale
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Come si richiede e documenti necessari	<p>Presentando la seguente documentazione in cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none">• il modulo di richiesta compilato con apposta una marca da bollo;• fotocopia del documento di riconoscimento o della visura camerale per le persone giuridica.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Due marche da bollo (€ 16,00 ciascuna)• Una marca da bollo (€ 3,68) <p>Per uso rimborso I.V.A. allegare solo la marca da bollo da € 3,00</p>

3.6.6 Accordo di ristrutturazione dei debiti

Cos'è	<p>Il debitore, per far fronte alla crisi dell'impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>L'accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.</p> <p>Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dall'imprenditore che si trova "in stato di crisi", ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Fallimentare</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'imprenditore che intende chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la proposta di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;• uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;• l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. <p>Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato come da tabella allegata• Marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica

3.6.7 Esdebitazione del fallito

Cos'è	<p>L'istituto dell'esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono godere solo i falliti persone fisiche.</p> <p>L'esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, riassumibili nella necessità che il fallito l'abbia meritata (ovvero non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditori, abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa ecc.).</p> <p>Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.</p> <p>Alcuni tipi di debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti ecc.) sono stati esclusi dagli effetti dell'esdebitazione.</p>
Chi può richiederlo	Può beneficiare dell'esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall'istituto le società dichiarate fallite.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare
Come si richiede e documenti necessari	Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato • Marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica

3.6.8 Ammissione tardiva dei crediti

Cos'è	<p>Sono considerate tardive le domande depositate oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.</p> <p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempistiche di cui all'art. 95.</p>
Chi può richiederlo	Tutti i creditori
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare

Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di ammissione al passivo deve essere indirizzata al Giudice delegato del fallimento dichiarato Tribunale e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome del creditore; • indicazione della somma; • indicazione del titolo da cui il credito deriva; • indicazione delle ragioni di prelazione; • indicazione dei documenti giustificativi.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da imposta di bollo • Contributo Unificato in relazione al valore del credito per cui si procede (vd. Tabella del Contributo Unificato)

3.7 AREA CIVILE - TITOLI DI CREDITO

3.7.1 Ammortamento della cambiale - smarrita, sottratta o distrutta

Cos'è	<p>Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso.</p> <p>In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
Chi può richiederlo	Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Marsala, luogo in cui il titolo è pagabile.</p> <p>Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti a identificarla.</p> <p>Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.</p> <p>Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - TITOLI DI CREDITO

Come si richiede e documenti necessari	<p>dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).</p> <p>Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore. Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.</p> <p>Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.</p> <p>Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• al trattario;• a chi ha richiesto l'ammortamento. <p>Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.</p> <p>Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l'ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.</p>
Tempi	Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza o dell'eventuale integrazione richiesta.
Costi	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato (€ 98,00);• pagamento della marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02). <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• una marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68;• due marche da bollo da € 16,00 per il Registro Generale Contenzioso.

3.7.2 Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio - smarriti, sottratti o distrutti

Cos'è	<p>La procedura di ammortamento di un titolo al portatore consente al detentore dello stesso di ottenerne un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello stesso.</p> <p>In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi o al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore (che devono essere dimostrazione di un titolo o valore depositato in istituti di credito autorizzati), il possessore può chiedere l'ammortamento del titolo per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• Per buoni fruttiferi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto• Per libretti di risparmio nominativi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto• Per libretti di risparmio o deposito al portatore: il possessore
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<p>Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato, oltre che l'identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto.</p> <p>Se il titolo in questione è un libretto o certificato al portatore, il richiedente deve fare ricorso al Presidente del Tribunale di Marsala, luogo in cui si trova l'istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla denuncia stessa unitamente a un estratto della banca, da cui risultino i dati necessari a identificare il libretto o certificato.</p> <p>Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l'ammortamento del titolo e autorizza l'istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dall'affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta opposizione.</p> <p>Copia del decreto va dunque notificata all'istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, certificherà in calce allo stesso che il decreto è stato affisso per 90 giorni, specificando la data di affissione "dal....- al...", l'istituto e la filiale presso cui l'affissione è avvenuta.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - TITOLI DI CREDITO

Come si richiede e documenti necessari	Decorso il termine è necessario portare la suddetta copia con relativa attestazione di affissione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l'ammortamento, la quale certificherà l'eventuale mancata opposizione, autorizzando così l'istituto a emettere il duplicato.
Tempi	Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'istituto di credito.
Costi	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato (€ 98,00);• pagamento della marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02). <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• una marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68;• due marche da bollo da € 16,00 per il Registro Generale Contenzioso.

3.7.3 Ammortamento di assegni - smarriti, sottratti o distrutti

Cos'è	<p>Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso.</p> <p>In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale di Marsala, luogo in cui l'assegno è pagabile (o sede del domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• In caso di assegno bancario: solo il beneficiario• In caso di assegno circolare: il beneficiario o l'istituto che lo ha emesso• In caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l'ammortamento del titolo, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione

<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Marsala indicando i requisiti del titolo.</p> <p>Il Tribunale di Marsala è competente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è quello del luogo in cui è pagabile l'assegno (se bancario); • è quello nel cui territorio risiede chi fa la richiesta di ammortamento dell'assegno (se bancario); • è quello del luogo in cui ha una sede la banca che ha emesso l'assegno (se circolare). <p>Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.</p> <p>Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione.</p> <p>Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.</p> <p>Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente e al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U.</p> <p>Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.</p> <p>Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Marsala che deve aver pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a chi ha sottoscritto l'assegno; • a chi ha emesso l'assegno; • a chi ha richiesto l'ammortamento. <p>Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.</p> <p>Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l'ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.</p>
<p>Tempi</p>	<p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'istituto di credito.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA CIVILE - TITOLI DI CREDITO

Costi	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato (€ 98,00);• pagamento della marca da bollo da € 8,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02). <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• una marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68;• due marche da bollo da € 16,00 per Registro Generale Contenzioso.
--------------	--

3.7.4 Riabilitazione del protestato

Cos'è	<p>La riabilitazione speciale è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore, il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno.</p>
Chi può richiederlo	<p>Può essere riabilitato dal Tribunale di Marsala, chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Si richiede presentando ricorso (in carta semplice) al Presidente del Tribunale. Unitamente al ricorso si devono presentare anche i documenti che certificano l'avvenuto pagamento, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca);• la quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del creditore;• una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di 15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso;• la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata. <p>È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.</p>

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato (€ 98,00) • È richiesta inoltre una marca da bollo da € 8,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica
--------------	--

3.7.5 Istanza di riabilitazione a seguito di protesti

Cos'è	La persona che ha subito protesti può chiedere la riabilitazione presso il tribunale competente territorialmente (in relazione alla residenza del protestato - sede della Camera di Commercio). L'istanza va depositata trascorso un anno dalla data dell'ultimo protesto.
Chi può richiederlo	La parte interessata
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> • Istanza scritta (allegare fotocopia CI e codice fiscale) • Visura protesti della CCIAA (Camera di Commercio) aggiornata non più tardi di 8 gg prima del deposito dell'istanza • Il titolo in originale (assembli e/o cambiali) con l'attestazione del pagamento <p>In mancanza del titolo deve essere prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denuncia di smarrimento del titolo; • per gli assembli già presso la prefettura, copia conforme all'originale da quell'ufficio; • per i titoli sequestrati, certificazione rilasciata dalla Procura o copia del verbale di sequestro; • quietanza liberatoria rilasciata dal creditore con firma autenticata in calce o in mancanza, con allegata fotocopia del documento d'identità del creditore; nel caso in cui il creditore sia una società la quietanza deve essere rilasciata su carta intestata con firma del legale rappresentante.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato da € 98,00 • Una marca per diritti di cancelleria da € 27,00 <p>Per rilascio di copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione del Giudice una marca da € 11,06 senza urgenza e una marca da € 33,18 con urgenza per diritti di copie.</p>

3.8 AREA PENALE

3.8.1 Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei Magistrati

Cos'è	<p>È la richiesta di ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale o di un provvedimento giudiziario.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;• autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale;• in forma esecutiva - se si tratta di titoli esecutivi per legge e dei quali si chiede l'esecutorietà.
Chi può richiederlo	Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque ne abbia interesse
Dove si richiede	Cancelleria in cui si trova l'atto o il provvedimento richiesto
Come si richiede e documenti necessari	Si richiede presso la cancelleria che ha in carico il fascicolo
Tempi	Entro 2 giorni, se la richiesta è urgente. Dal terzo giorno per le richieste ordinarie.
Costi	Per il rilascio di una copia semplice, conforme, esecutiva è previsto il pagamento di diritti di cancelleria. Vd. tabelle allegate.

3.8.2 Richiesta/rilascio certificazioni relative e connesse ai procedimenti penali

Cos'è	È la richiesta di ottenere una attestazione relativa allo stato dei procedimenti. Ad esempio: visto per la verità, attestato di partecipazione ai procedimenti penali, deposito di atti (tipo impugnazione), etc.
Chi può richiederlo	Le parti interessate e i loro difensori
Dove si richiede	Presso la Cancelleria dove è depositato il fascicolo
Come si richiede e documenti necessari	Istanza scritta redatta in carta semplice
Tempi	Per i certificati richiesti con urgenza l'istanza è evasa entro 2 giorni. Dal terzo giorno per le richieste ordinarie.
Costi	Una marca per diritti di cancelleria da € 3,68

3.8.3 Istanza di rimborso delle indennità dovute ai testimoni

Cos'è	Ai testimoni non residenti chiamati in processo a deporre, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'Autorità Giudiziaria.
Chi può richiederlo	L'interessato
Dove si richiede	Presso la Cancelleria della Sezione che ha trattato il procedimento
Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• Istanza scritta• Citazione• Certificazione di presenza rilasciata in udienza dal cancelliere• Biglietti di viaggio
Tempi	Circa 30 gg dal deposito della richiesta/istanza
Costi	Non vi sono spese

3.8.4 Richiesta di permesso di colloquio in carcere

Cos'è	Autorizzazione del Magistrato necessaria per accedere alla Casa Circondariale per visitare i detenuti; da richiedere presso la cancelleria penale del dibattimento, sia esso monocratico che collegiale e G.I.P., ove il procedimento risulta pendente, ossia per il quali non è stata ancora emessa sentenza. Nel caso in cui il procedimento sia già stato definito con sentenza rivolgersi direttamente alla Casa Circondariale ove si trova ristretto il detenuto.
Chi può richiederlo	Familiari e conoscenti del detenuto che devono presentarsi personalmente per presentare la richiesta. La richiesta può essere presentata anche dal difensore o via fax allegando copia del documento d'identità del richiedente.
Dove si richiede	Cancelleria Penale del Dibattimento o Cancelleria G.I.P. in funzione dello stato del procedimento.
Come si richiede e documenti necessari	Compilazione del modulo di "richiesta permesso" (da richiedere alla cancelleria penale del dibattimento o del G.I.P.), allegando copia del documento di identità e preferibilmente certificato attestante il grado di parentela con il detenuto.
Tempi	In generale il Giudice evade la richiesta entro 5 giorni successivi alla richiesta.
Costi	Non vi sono spese

3.8.5 Impugnazioni di sentenza dibattimentali e del G.I.P.

Cos'è	È il modo formale previsto dalla legge per chiedere che la propria posizione processuale venga riesaminata in un ulteriore grado di giudizio: appello, ricorso per Cassazione, opposizione a decreto penale, riesame, etc. È necessario presentare l'istanza entro i termini previsti dalla legge.
Chi può richiederlo	Le parti e i loro difensori

Dove si richiede	<p>Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.</p> <p>Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento.</p> <p>Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione anche con raccomandata o telegramma, purché successivamente sia implementato da un atto esplicativo dei motivi. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.</p> <p>Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un Notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.</p>
Come si richiede e documenti necessari	L'atto di impugnazione
Tempi	A vista
Costi	Non vi sono spese

3.8.6 Richieste al Giudice di esecuzione (ex art. 665 c.p.p. e seguenti)

Cos'è	Sono le richieste che le parti processuali o i loro difensori fanno nei procedimenti per i quali vi è provvedimento divenuto già esecutivo. Sono fatte al Giudice di esecuzione in tutti i casi previsti dall'art. 665 del c.p.p. e seguenti.
Chi può richiederlo	La persona condannata o i difensori, nei termini previsti dalla legge
Dove si richiede	Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento di condanna
Come si richiede e documenti necessari	Istanza scritta redatta in carta semplice
Tempi	L'udienza di trattazione sarà fissata dal Giudice alla prima data utile
Costi	Non vi sono spese

3.8.7 Richiesta liquidazione onorari ausiliari del Giudice (professionisti, tecnici, etc)

Cos'è	È la richiesta fatta ai fini del pagamento delle proprie competenze in ordine alle richieste di perizia fatte dal Giudice e in ossequio alla normativa specifica.
Chi può richiederlo	Gli ausiliari del Giudice (medici, ingegneri, periti, custodi giudiziari, etc.)
Dove si richiede	Cancelleria del Giudice che ha richiesto la prestazione del servizio
Come si richiede e documenti necessari	Istanza scritta redatta in carta semplice
Tempi	La richiesta è liquidata dal Giudice a partire dai 30 giorni successivi alla richiesta.
Costi	Non vi sono spese

3.8.8 Consultazione atti e fascicoli

Cos'è	È un servizio che prevede la visione degli atti di un processo, fornito a beneficio delle parti processuali.
Chi può richiederlo	Le parti interessate e i loro difensori
Dove si richiede	Presso le Cancellerie dove è depositato il fascicolo
Come si richiede e documenti necessari	La richiesta è effettuata direttamente presso la Cancelleria del Dibattimento o G.I.P., in funzione dello stato del procedimento.
Tempi	A vista
Costi	Non vi sono spese

3.8.9 Opposizione al decreto penale

Cos'è	<p>L'opposizione è l'impugnazione del decreto penale di condanna che va presentata agli organi competenti entro e non oltre 15 giorni dalla notificazione del decreto.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4 della l.67 del 28/04/2014 e nei casi previsti dall'art.168 bis c.p., l'opponente può richiedere la "sospensione del procedimento con messa alla prova".</p>
Chi può richiederlo	<p>L'opposizione è richiesta dall'imputato e/o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria ed è presentata personalmente ovvero a mezzo del difensore eventualmente nominato.</p>
Dove si richiede	<p>L'opposizione a decreto penale va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto penale di condanna;• nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l'opponente o il suo difensore, se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Con atto scritto nel quale sono indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli estremi del decreto penale di condanna, la data del medesimo e il Giudice che lo ha emesso;• le richieste (giudizio immediato o giudizio abbreviato o patteggiamento). <p>Ove non abbia provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.</p> <p>La parte privata che deposita personalmente l'atto deve essere munita di documento di riconoscimento.</p>
Tempi	<p>La ricezione dell'opposizione è contestuale alla presentazione</p>
Costi	<p>Non vi sono spese</p>

3.8.10 Pagamento del decreto penale

Cos'è	<p>Pagamento da parte dell'interessato subito dopo la notifica del decreto penale</p>
Chi può richiederlo	<p>La parte interessata o il suo difensore</p>
Dove si richiede	<p>Ufficio G.I.P. del Tribunale che ha emesso il Decreto Penale di Condanna</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA PENALE

Come si richiede e documenti necessari	Presentando la quietanza del Mod. F23 debitamente compilato con i dati del decreto penale, gli importi dovuti e i codici identificativi, forniti all'interessato da parte dell'Ufficio.
Tempi	Il servizio è contestuale alla richiesta
Costi	Non vi sono spese

3.8.11 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale

Cos'è	<p>La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).</p> <p>Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall'erario.</p>
Chi può richiederlo	<p>Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €10.628,16 (tale importo ogni due anni può essere adeguato in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ai fini della determinazione dell'importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;• si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. <p>Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva.</p>

	<p>Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i cittadini italiani; • gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; • l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato, che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. <p>L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse.</p> <p>N.B. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; • se il richiedente è assistito da più di un difensore; • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla Legge. 24 luglio 2008, n. 125).
<p>Dove si richiede</p>	<p>Presso la Cancelleria del Dibattimento o del G.I.P. in funzione dello stato del procedimento.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Con domanda in carta semplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita); • depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del Magistrato innanzi al quale pende il procedimento. <p>Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza a un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al Magistrato che procede.</p> <p>La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo, se già pendente); • la generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; • l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio; • l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Come si richiede e documenti necessari	<p>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.</p> <p>Il Giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.</p> <p>La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.</p> <p>N.B. L'istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 Legge. 24 luglio 2008, n. 125).</p>
Tempi	La ricezione è contestuale alla presentazione
Costi	Esente

3.9 AREA AMMINISTRATIVA

3.9.1 Iscrizioni all'albo dei C.T.U. e dei periti

Cos'è	<p>Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti o periti di particolare competenza tecnica, scelti tra le persone iscritte in albi speciali.</p> <p>A tal fine, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici e un Albo dei Periti divisi in categorie. Tali albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale di Marsala, il quale presiede un comitato composto dal Procuratore della Repubblica e dal professionista, iscritto all'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo.</p>
--------------	--

Chi può richiederlo	Tutti i professionisti iscritti da almeno 4 anni ai rispettivi albi professionali della Provincia di Trapani, nonché i professionisti iscritti a vario titolo alla Camera di Commercio di Marsala da almeno 4 anni.
Come si richiede e documenti necessari	L'istanza di iscrizione va presentata alla Segreteria della Presidenza del Tribunale di Marsala e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • generalità complete; • codice fiscale; • numero di telefono; • data iscrizione all'Albo Professionale o alla C.C.I.A.A.; • indicazione delle Categorie o sub Categorie per le quali si richiede di essere iscritti; • curriculum vitae.
Dove si richiede	Ufficio Economato del Tribunale di Marsala
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Una marca da bollo da € 16,00 • Versamento della tassa di concessione governativa (solo in caso di accoglimento dell'istanza) € 168,00

3.9.2 Asseverazione

Cos'è	<p>È la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al cancelliere.</p> <p>La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l'ha effettuata. Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale. Il perito o il traduttore deve trascrivere la formula (formula perizia-formula traduzione) in calce alla traduzione o in fondo alla perizia, prima degli allegati.</p>
Chi può richiederlo	I liberi professionisti iscritti all'albo della propria professione

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA AMMINISTRATIVA

Come si richiede e documenti necessari	<p>Vengono giurate davanti al cancelliere presso qualsiasi ufficio, visto che non rilevano né il luogo di residenza del perito né quello di iscrizione all'albo professionale, né il luogo relativo all'oggetto della perizia.</p> <p>Le perizie sono elaborati scritti relativi a questioni tecniche che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche e che vengono giurati davanti al cancelliere nei casi in cui sia previsto da disposizioni normative.</p> <p>La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.</p> <p>Il perito (o il traduttore) deve presentarsi in Tribunale munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• un documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);• la perizia o testo da tradurre e relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall'ente richiedente);• il verbale di giuramento compilato.
Dove si richiede	Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Costi	Il documento da asseverare è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (è da far riferimento comunque alla tariffa vigente al momento del deposito dell'istanza), salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.

3.9.3 Atto di notorietà

Cos'è	<p>Il Pubblico Ufficiale redige questo tipo di atti affinché alcune persone dichiarino l'esistenza di fatti che conoscono personalmente. L'atto di notorietà o attestazione giurata consiste quindi nella dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone (chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza, nel caso di successione può presentarsi un solo parente) che attestino fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.</p>
Chi può richiederlo	<p>Quando la legge lo richiede, chiunque sia interessato alla produzione dell'atto. Quando la Pubblica Amministrazione necessita dello stesso tipo di atto, può produrre una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio.</p>

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Come si richiede e documenti necessari	È necessario che due testimoni maggiorenni non parenti del dichiarante, muniti di documento d'identità, testimonino di essere a conoscenza di taluni fatti riguardanti l'interessato, il quale dev'essere presente alla testimonianza e dotato a sua volta di documento d'identità.
Costi	Per ogni richiesta, senza urgenza: <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo da € 16,00; • marca da bollo da € 11,06. Se la richiesta è con urgenza: <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo da € 16,00; • marca da bollo da € 33,18.

3.9.4 Iscrizione al registro Stampa

Cos'è	<p>Si tratta del registro in cui vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica. Per ogni testata nel Registro Stampa sono indicati il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 L. 47/1948 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. 62/2001 non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche e i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 L. 62/2001 i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi dell'art. 1 c. 6 lettera a) n. 5) Legge. 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 Legge. 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.</p>
Chi può richiederlo	Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell'art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.
Dove si richiede	Segreteria Presidenza del Tribunale

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | AREA AMMINISTRATIVA

Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di iscrizione al Registro Stampa deve recare la firma autenticata del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile. Le tre cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.</p> <p>La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, come previsto dall'art. 38 D.P.R. 445/00.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di cittadinanza e di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile (oppure autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00);• certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista;• copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;• documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio per le imprese iscritte alla Camera di Commercio, o copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi per le associazioni. <p>Le ONLUS devono allegare anche la documentazione comprovante la qualità di ONLUS.</p> <p>La risposta avviene entro 15 giorni dal deposito della domanda.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all'ufficio postale sul C/C postale n.8003 intestato a "Ufficio di registro tasse e concessioni governative - Roma" mediante bollettino postale• Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte 'domanda' del modulo e uno per la parte 'dichiarazione' dello stesso per la domanda)• Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Marca da bollo di € 11,06 per il ritiro della copia del decreto d'iscrizione• Marche da bollo da € 16,00 e € 11,06 per ogni autentica che si esegue in cancelleria• Marche da bollo da € 16,00 e € 3,68 per la richiesta del certificato d'iscrizione <p>Sono previste esenzioni per le ONLUS.</p>

3.9.5 Emissione ordini di pagamento testimoni, Giudici popolari e Giudici Onorari di Tribunale

Cos'è	È l'ordine di pagamento in favore di testimoni, Giudici popolari e GOT, relativo all'attività svolta e all'eventuale rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Chi può richiederlo	Destinatari degli ordini di pagamento
Dove si richiede	Ufficio Recupero Crediti
Come si richiede e documenti necessari	Documentazione attestante le udienze, i biglietti di viaggio, l'attestazione dei dati anagrafici personali e dei dati fiscali.
Tempi	I tempi rispettano l'ordine di arrivo dell'istanza
Costi	Non vi sono spese

3.9.6 Rilascio certificazioni fiscali

Cos'è	Certificato attestante i redditi percepiti nell'anno di riferimento
Chi può richiederlo	Coloro che hanno percepito compensi dal Tribunale nell'anno di riferimento.
Dove si richiede	Ufficio Spese Pagate dall'Erario
Come si richiede e documenti necessari	Richiesta verbale
Tempi	Nel rispetto delle scadenze fiscali e tributarie previste dalla legge
Costi	Non vi sono spese

3.9.7 Richiesta/rilascio informazioni relative al titolo e sua corrispondenza con i dati riportati sulle cartelle esattoriali

Cos'è	È la richiesta, dopo aver ricevuto la cartella esattoriale, sullo stato del proprio debito erariale derivante da un processo penale, allo scopo di estinguere il debito.
Chi può richiederlo	Il condannato debitore erariale
Dove si richiede	Ufficio Recupero Crediti, deputato a recuperare i crediti sorti a seguito del processo penale.
Come si richiede e documenti necessari	Richiesta verbale
Tempi	A vista
Costi	Non vi sono spese

3.9.8 Registrazione delle vendite con riserva di proprietà

Cos'è	Il privilegio è una garanzia che nasce con la trascrizione di un contratto di vendita negli appositi registri conservati in Tribunale. Esso permette di avere una precedenza per il recupero di somme dovute alla mancanza di adempimento dell'impegno contrattuale. In particolare, il contratto di vendita con privilegio, tutela il venditore in caso di mancato pagamento delle rate da parte del compratore.
Chi può richiederlo	La parte interessata o suo delegato
Dove si richiede	Si richiede nel Tribunale relativo all'Agenzia delle Entrate presso il quale viene trascritto il contratto.
Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto o atto da trascrivere debitamente registrato con firma delle parti autenticata da un Notaio • Doppia nota di trascrizione • Certificato d'origine del macchinario • Cambiali se sono previste dal contratto e su tutti questi atti deve essere riportata la matricola del macchinario, tranne che il contratto
Costi	Per l'iscrizione a entrambi i registri sono necessarie due marche da bollo da € 16,00 da applicare sulle note.

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

COS'È?

È la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al Contributo Unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento. Il contributo va versato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima e varia a seconda del valore del procedimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato, da ultimo, dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

ESENZIONI

Nulla è dovuto per:

- Processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
- Processi di rettificazione di stato civile;
- Processi in materia tavolare;
- Processi, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole;
- Altri processi riguardanti la prole;
- Processi di cui al titolo II, capi II, III, IV, V del libro IV del cod. proc. civ., precisamente
 - dell'interdizione e dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
 - disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
 - disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
 - dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
- Processi di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto);
- Processi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione), se la parte è titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) non superiore a € 32.298,99;
- Processi in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali (art. 13, c. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104).

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Tabella Contributo Unificato - Controversie I Grado	
Fino a € 1.100,00 Il medesimo importo è previsto per: <ul style="list-style-type: none"> • Processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione) C.U. dovuto per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 32.298,99; • Procedimenti di cui all'art. 711 Cpc (Separazione consensuale dei coniugi); • Procedimenti di cui all'art. 4, c. 16 L. 898/1970 (divorzio - domanda congiunta). 	€ 43,00
Oltre € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 Il medesimo importo è previsto per: <ul style="list-style-type: none"> • Processi di volontaria giurisdizione; • Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI del cod. proc. civ <ul style="list-style-type: none"> - la separazione personale dei coniugi - le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio • Processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (divorzio giudiziale); • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare. 	€ 98,00
Oltre € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 Il medesimo importo è previsto per: <ul style="list-style-type: none"> • Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace. 	€ 237,00
Oltre € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 Il medesimo importo è previsto per: <ul style="list-style-type: none"> • Processi civili di valore indeterminabile. 	€ 518,00
Oltre € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00
Oltre € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00
Oltre € 520.000,00 Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa.	€ 1.686,00

Nei giudizi di impugnazione e processi in cassazione il Contributo Unificato, determinato in base agli scaglioni, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

Tabella Contributo Unificato - Impugnazione e Cassazione

Valore della Controversia	Contributo	
	Impugnazione	Cassazione
<p>Fino a € 1.100,00</p> <p>Il medesimo importo è previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione) C.U. dovuto per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 32.298,99; • Procedimenti di cui all'art. 711 Cpc (Separazione consensuale dei coniugi); • Procedimenti di cui all'art. 4, c. 16 L. 898/1970 (divorzio - domanda congiunta). 	€ 64,50	€ 86,00
<p>Oltre € 1.100,00 e fino a € 5.200,00</p> <p>Il medesimo importo è previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processi di volontaria giurisdizione; • Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI del cod. proc. civ <ul style="list-style-type: none"> - la separazione personale dei coniugi - le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio • Processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (divorzio giudiziale); • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare. 	€ 147,00	€ 196,00
<p>Oltre € 5.200,00 e fino a € 26.000,00</p> <p>Il medesimo importo è previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace. 	€ 355,50	€ 474,00
<p>Oltre € 26.000,00 e fino a € 52.000,00</p> <p>Il medesimo importo è previsto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processi civili di valore indeterminabile. 	€ 777,00	€ 1.036,00
Oltre € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 1.138,50	€ 1.518,00
Oltre € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.821,00	€ 2.428,00
<p>Oltre € 520.000,00</p> <p>Il medesimo importo è previsto qualora manchi la dichiarazione relativa al valore della causa.</p>	€ 2.529,00	€ 3.364,00

Nei procedimenti davanti alla Corte di Cassazione oltre al Contributo Unificato, determinato in base agli scaglioni, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari (€ 200,00 dal 1° gennaio 2014), fatta eccezione per i processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.

Procedimenti Davanti al Tribunale delle Imprese (D.Lgs. 168/2003)

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso alcuni Tribunali e Corti d'Appello, il Contributo Unificato, determinato in base agli scaglioni, è raddoppiato.

Impugnazioni Respinte, Inammissibili o Improcedibili

Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.

Processi di Esecuzione

- Processi di esecuzione immobiliare: il Contributo Unificato dovuto è pari a € 278,00
- Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00: il Contributo Unificato è pari a € 43,00
- Altri processi esecutivi: il Contributo Unificato è pari a € 139,00 (metà del Contributo Unificato previsto per i processi esecutivi immobiliari)

Processi di Opposizione agli Atti Esecutivi

Il Contributo Unificato dovuto è pari a € 168,00.

Contributo Dimezzato (rispetto allo scaglione di riferimento)

- Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ.
 - del procedimento d'ingiunzione
 - del procedimento per convalida di sfratto
- Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida
- Procedimenti di finita locazione, il cui valore si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno

- dei procedimenti cautelari
- del procedimento sommario di cognizione (Capo III-bis inserito con L. 18 giugno 2009, n. 69)
- dei procedimenti possessori
- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
- Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
- Processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego (salvo che per i processi dinanzi la Corte di Cassazione)

C.U. dovuto in base agli scaglioni per la parte titolare di reddito imponibile ai fini IRPEF (risultante dall'ultima dichiarazione) superiore a € 32.298,99.

Modifica della Domanda, Domanda Riconvenzionale, Chiamata In Causa, Intervento Autonomo

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta al pagamento del C.U. La predetta parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

Procedure Fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

- Il Contributo Unificato dovuto è pari a € 851,00
- Insinuazione Tempestiva al Passivo: il Contributo Unificato non è dovuto
- Insinuazione Tardiva al Passivo: il Contributo Unificato. non è dovuto con riferimento ai fallimenti “nuovo rito”, cioè dichiarati a partire dal 16 luglio 2006
- Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede

Procedimenti ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del Contributo Unificato in base al valore della causa, nonché delle spese forfettizzate ex art. 30 TU spese di giustizia (€ 27,00 da applicarsi ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente al 1° gennaio 2014).

Il Ministero della Giustizia, con nota n. 4275 del 28 settembre 2010, ha specificato che: “Per quanto attiene i processi di competenza del Giudice di Pace, anche nella materia in oggetto (Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento ex art. 23 L. 689/1981), rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , pertanto le cause di competenza del Giudice di Pace, il cui valore non eccede la somma di €1.033,00 sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto”.

Ricorsi in Materia Tributaria	
Valore della Controversia	Contributo
Fino a € 2.582,28	€ 30,00
Oltre € 2.582,28 e fino a € 5.000,00	€ 60,00
Oltre € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 controversie di valore indeterminabile	€ 120,00
Oltre € 25.000,00 e fino a € 75.000,00	€ 250,00
Oltre € 75.000,00 e fino a € 200.000,00	€ 500,00
Oltre € 200.000,00 controversie per le quali non è stato dichiarato il valore della lite	€ 1.500,00

Nel processo tributario, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del c. 5 dell'art. 12 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Mancata Indicazione di Fax, Pec e C. F. nel Processo Civile e Tributario

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi del primo comma dell'articolo 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il Contributo Unificato è aumentato della metà.

Ricorsi Amministrativi

Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il Contributo Unificato è dovuto nei seguenti importi.

- Contributo Unificato pari a € 300,00 per:
 - ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato;
 - ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato.
- Contributo Unificato dimezzato per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego
- Contributo Unificato pari a € 1.800,00 per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo V, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito
- Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'all. 1 al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104:
 - Contributo Unificato pari a € 2.000,00 quando il valore della controversia è pari o inferiore a € 200.000,00;
 - Contributo Unificato pari a € 4.000,00 quando il valore della controversia è compreso tra € 200.000,00 e € 1.000.000,00;
 - Contributo Unificato pari a € 6.000,00 quando il valore della controversia è superiore a € 1.000.000,00;
 - Se manca la dichiarazione relativa al valore della lite, il contributo dovuto è di € 6.000,00;

- Contributo Unificato pari a € 650,00 per:
 - tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente.

Per i giudizi d'impugnazione, i predetti importi sono aumentati della metà.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

Ai predetti fini, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'art. 119, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'art. 119, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

Il Contributo Unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della dir. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Azione Civile nel Processo Penale

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.

Se è chiesta, anche in via provvisoria, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo i previsti scaglioni di valore.

TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA

N. pagine	Diritti di copia senza cert. conformità		Diritti di copia autentica o conforme cartacea	
	senza urgenza	con urgenza	senza urgenza	con urgenza
1 - 4	€ 1,38	€ 4,14	€ 11,06	€ 33,18
5 - 10	€ 2,76	€ 8,28	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 5,52	€ 16,56	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 11,06	€ 33,18	€ 18,42	€ 55,26
51- 100	€ 22,10	€ 66,30	€ 27,63	€ 82,89
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 66,30 + € 27,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,18 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

N. pagine	Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo ove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate	
	senza urgenza	con urgenza
1 - 4	€ 0,92	€ 2,76
5 - 10	€ 1,84	€ 5,52
11 - 20	€ 3,68	€ 11,04
21 - 50	€ 7,37	€ 22,11
51- 100	€ 14,73	€ 44,19
Oltre le 100	€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 44,19 + € 18,42 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

**Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo
quando non sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate**

Tipo di supporto	senza urgenza	con urgenza
Per ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,68	€ 11,04
Per ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,52	€ 16,56
Per ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,14	€ 18,42
Per ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,37	€ 22,11
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,21	€ 27,63
Per ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,31	€ 12,93
Per ogni compact disc	€ 306,97	€ 920,91

GLOSSARIO

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono un'eccezione alla regola generale.

APPELLO

È un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del Giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. In materia penale, l'appello impedisce anche l'esecuzione della sentenza impugnata; in materia civile invece la sentenza di primo grado è sempre immediatamente esecutiva, ma la sospensione dell'esecuzione può essere concessa dal Giudice dell'appello.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CAUTELARE

È l'attività svolta dal Giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI COGNIZIONE

È l'attività svolta dal Giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo).

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE DI ESECUZIONE

È l'attività svolta dal Giudice per dare esecuzione a un provvedimento o a un altro titolo esecutivo (sentenza).

CERTIFICATO

È un atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (Notai, Avvocati, Medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.

CORTE D'APPELLO

È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d'appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di Distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

È competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte d'Assise.

CORTE DI CASSAZIONE

È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il Giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei

penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

CUSTODIA CAUTELARE

La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè se vi è pericolo di fuga o di inquinamento delle prove) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

DIRITTO ALLA PRIVACY

Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata, è anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

FUNZIONE GIUDICANTE/FUNZIONE REQUIRENTE

La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari (i Giudici) cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente è invece esercitata dai Magistrati che svolgono attività di "Pubblico Ministero" e hanno il compito di svolgere le indagini utilizzando la polizia giudiziaria e di esprimere richieste o pareri agli organi giudicanti.

GIURISDIZIONE

È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai Giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria,

ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.

GRADO DI GIUDIZIO

Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Il giudizio di primo grado è quello in cui il Giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, mentre il secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il Giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. È inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.

GUARDASIGILLI

Con questo termine si designa il Ministro della Giustizia, il quale, per legge, è il custode del sigillo dello Stato e in questa veste controfirma tutti i provvedimenti legislativi al fine di provvedere alla loro pubblicazione.

IMPUGNAZIONE

È un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del Giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un Giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.

ISTITUTO PENITENZIARIO (CARCERE)

Luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere coloro che sono in attesa di giudizio o già definitivamente condannati, comunemente definito carcere. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, istituita presso il Ministero della Giustizia.

MAGISTRATO TOGATO E ONORARIO

Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine Magistrato "togato" si indica il Magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di Giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata. Il Magistrato onorario, invece, è il Magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del Giudice onorario sono temporanee e l'incarico è remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (Giudice di Pace, Giudice aggregato, Giudice Onorario, vice procuratore onorario, esperto presso il Tribunale per i minorenni).

NOTIFICAZIONE

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, Avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (GRATUITO PATROCINIO)

È l'intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al pagamento delle spese legali (Avvocati, consulenti, investigatori autorizzati). Il patrocinio a spese dello Stato, già previsto per il processo penale e del lavoro nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali, è stato recentemente esteso ai giudizi civili e amministrativi nonché alle procedure di volontaria giurisdizione.

PERSONA FISICA

La persona fisica per l'ordinamento giuridico è qualsiasi essere umano. La persona fisica è un soggetto di diritto: è dotato di capacità giuridica, è titolare di diritti e doveri.

PERSONA GIURIDICA

Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di diritti e doveri. Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le società di capitali e gli enti pubblici.

PROCESSO

È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti a un Giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio dell'ordinamento giudiziario cui sono addetti i Magistrati che svolgono le funzioni di Pubblico ministero (P.M.). L'ufficio del P.M. è istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti d'Appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni. Agli uffici del P.M., che sono distinti e autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono Magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia. I Magistrati addetti agli uffici del P.M. - sostituti procuratori - esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio. Essi formano, nel loro complesso, la magistratura cd. requirente. Il P.M. vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i

provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del Giudice, nei casi stabiliti dalla legge. La funzione di P.M. avanti al Giudice di Pace in sede penale è svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del relativo Circondario.

PROCURA GENERALE

Le funzioni generali della Procura Generale sono specificate nell'art. 113 della Costituzione che attribuisce compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi, promozione dell'azione penale obbligatoria ed esecuzione dei giudicati e ogni altro provvedimento del Giudice. A capo dell'Ufficio vi è il Procuratore Generale che rappresenta la Pubblica Accusa nei processi di II grado e che, nell'esercizio delle sue funzioni, opera personalmente o per mezzo dei Sostituti Procuratori. Specificatamente, tra le competenze più rilevanti conferitegli dalla legge vi sono:

- potere/dovere di sorveglianza sui Magistrati e sugli Uffici della Procura Generale, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e presso il Tribunale per i Minorenni del Distretto, al fine di assicurare il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo. A tal fine la Procura Generale acquisisce atti e notizie dalle Procure della Repubblica del distretto ed è tenuta a riferire al riguardo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- potere di avocazione delle indagini preliminari relative ai procedimenti pendenti avanti le Procure della Repubblica del Distretto, nell'ipotesi di inerzia investigativa, richieste di archiviazione ritenute fondate su indagini carenti o su valutazioni delle risultanze procedurali non condivise.

SENTENZA

È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal Giudice nel processo. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intesta-

zione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del Giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del Giudice).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

È un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimità (cioè di conformità alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cioè di un interesse del singolo corrispondente a un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva. Il TAR ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della Regione, e ha sede nel suo capoluogo. È suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre Giudici. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.

TRIBUNALE DI SOVEGLIANZA

Il Tribunale di sorveglianza è uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza. La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Il Tribunale di sorveglianza opera sia come Giudice di primo grado che come Giudice di secondo grado rispetto al Magistrato di sorveglianza. La competenza territoriale è estesa all'intero distretto di Corte d'Appello. È composto di Magistrati di sorveglianza in servizio nel Distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d'Appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

TRIBUNALE ORDINARIO

È il Giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto Circondario. Dopo l'abolizione del Pretore, il Tribunale ordinario è rimasto Giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del Giudice di pace per le quali è quest'ultimo il Giudice di primo grado. Perciò, il Tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del Giudice di Pace. Il Tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre Giudici) e in composizione monocratica (un Giudice singolo). Le sentenze del Tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l'appello, davanti alla Corte d'Appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di Cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimità) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione). Il Tribunale ordinario esercita anche le funzioni di Giudice Tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge. I Tribunali ordinari sono 166, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di Giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18. La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d'Appello o della sezione della Corte d'Appello presso la quale il Tribunale è istituito. Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:

- i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18;
- l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio;
- l'esercizio della potestà dei genitori, della tutela, l'amministrazione patrimoniale, l'assistenza, l'affiliazione, l'adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d'Appello.

Il Tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d'età.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

La magistratura di sorveglianza è un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza. Si compone di due organi giurisdizionali: il Magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il Tribunale di sorveglianza, organo collegiale. Le ordinanze conclusive del procedimento sono sempre ricorribili per Cassazione, e per le ordinanze in materia di misure di sicurezza, è previsto anche il riesame nel merito.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

È l'attività che viene esercitata dal Giudice non per comporre una lite, ma nell'interesse di uno o più soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche, ecc. In genere il Giudice adotta questi provvedimenti con decreto emesso in Camera di Consiglio.

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del Progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Carta dei Servizi del Tribunale di Marsala è stata realizzata nell'ambito del progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che ha visto coinvolto Lattanzio e Associati.

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.